

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 luglio 2007 — Dethomas/Commissione**(Causa F-93/06) ⁽¹⁾****(Pubblico impiego — Ex agente temporaneo — Nomina in qualità di funzionario — Modifica dello Statuto al 1° maggio 2004 — Art. 32, terzo comma, dello Statuto — Inquadramento nello scatto)**

(2007/C 199/92)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Bruno Dethomas (Rabat, Marocco) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente V. Joris e H. Kraemer, successivamente H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2006 che nomina il ricorrente, agente temporaneo di grado A1*14, ottavo scatto, funzionario in prova delle Comunità europee, nella parte in cui fissa il suo inquadramento nel grado A*14, secondo scatto.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione delle Comunità europee 11 gennaio 2006 è annullata nella parte in cui inquadra il sig. Dethomas nel grado A*14, secondo scatto, in qualità di capo della delegazione della Commissione nel Regno del Marocco.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006, pag. 22.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 2 luglio 2007 — Sanchez Ferriz/Commissione**(Procedimento F-117/05) ⁽¹⁾****(Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi — Esercizio di promozione 2004 — Punti di priorità — Merito — Anzianità — Ricevibilità)**

(2007/C 199/93)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, in qualità di agenti)

Oggetto della causa

Annullamento dell'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio 2004 in quanto il nome del ricorrente non vi figura, nonché annullamento della decisione di attribuzione dei punti di priorità del ricorrente a titolo dello stesso esercizio.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è in parte manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto manifestamente infondato.
- 2) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 36 dell'11.2.2006, pag. 35.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 giugno 2007 — Tesoka/FEACVT**(Causa F-51/06) ⁽¹⁾****(Pubblico impiego — Agenti temporanei — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Dimissioni — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Assenza di decisione che arreca pregiudizio — Manifesta irricevibilità)**

(2007/C 199/94)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgio) [rappresentante: avv. J.-L. Fagnart]

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACVT) [rappresentante: avv. C. Callanan]

Oggetto della causa

Da una parte, l'annullamento della decisione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che respinge le domande della ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento al quale pretende di aver diritto a seguito delle sue dimissioni, a norma del regolamento n. 1111/2005 e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni (causa T-398/05 rinviata dal Tribunale di primo grado).